

Decisione n° 13 dell'8 luglio 2024
procedimento n° 11/2024 R.G.P.F.
procedimento n° 12/2024 R.G.T.F.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

composto dagli avvocati:

Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Andrea NERVI - Componente

Andrea GIUGNI - Componente,

si è riunito l'8 luglio 2024 alle ore 12:30 tramite collegamento telematico, per pronunciarsi sull'accordo concluso, preliminarmente alla celebrazione del dibattimento, tra il Procuratore Federale e il sig. **Alessandro Spigai**, tecnico federale (tessera n° 221331), per l'applicazione consensuale della sanzione dell'**ammenda di € 600,00 (seicento,00)** per violazione degli artt. 1 - "Doveri ed Obblighi" e 10 "*Rifiuto di assoggettamento alle decisioni degli organi federali*" del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale, in relazione ai fatti di cui al deferimento in data 13 giugno 2024 al quale si fa integrale riferimento.

Il Tribunale Federale, rilevato che:

- o l'incolpato non risulta, allo stato, attinto da recidiva ¹;
- o l'istanza formulata a mezzo del difensore munito di procura speciale e il consenso del Procuratore Federale sono stati tempestivamente formulati in forma orale davanti a questo Tribunale;
- o la qualificazione giuridica della fattispecie, come specificata all'esito delle interlocuzioni intercorse fra le parti, appare corretta in relazione ai fatti in contestazione;
- o la sanzione finale concordata, come sopra quantificata e risultante dal seguente calcolo:

¹ Il sig. Alessandro Spigai risulta attinto, invero, da una precedente condanna, parzialmente riformata dalla Corte Federale d'Appello che, tuttavia, non risulta ancora passata in giudicato, in pendenza di impugnazione davanti al Collegio di Garanzia dello sport.

- pena base giorni 90 (novanta) di sospensione previo riconoscimento del vincolo della continuazione fra le contestazioni e ritenuta più grave quella di cui all'art. 10 del R.G.D.;
- riduzione di 2/3 per le attenuanti di cui art. 26, 4° e 5° comma R.G.D., concedibili in funzione della tipologia della condotta e della sua riferibilità – obiettivamente incerta - a specifiche attività federali; risulta congrua e adeguata, tenuto conto della gravità dei fatti, del grado di colpevolezza dell'incolpato e del comportamento processuale,

P.Q.M.

- **ratifica l'accordo** nei termini sopra indicati;
- ne dichiara l'efficacia a ogni effetto federale;
- incarica la Segreteria affinché comunichi la decisione ai competenti organi federali e del C.O.N.I. disponendo che l'Ufficio provveda a curare con sollecitudine ogni ulteriore adempimento.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Andrea NERVI - Componente

Avv. Andrea GIUGNI - Componente